

Obbligo di assicurazione contro le Catastrofi Naturali per le imprese



GUIDA CAT NAT
II EDIZIONE 2025



Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

1. Catastrofi naturali: cosa prevede la Legge di Bilancio 2024?

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa. Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18/2025.

L'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che per le compagnie di assicurazione che devono assicurare.

Quando scatta l'obbligo?

Il **Decreto Legge 31 marzo 2025**, n. 39, cd Decreto Catastrofali, ha posticipato la data, inizialmente fissata per il 31 marzo 2025, entro cui le imprese devono adeguarsi alla nuova normativa, prevedendo un'entrata in vigore differenziata dell'obbligo a seconda delle dimensioni dell'impresa. Il termine entro il quale è necessario assicurarsi si differenzia in base alle dimensioni dell'impresa.

Più in dettaglio, il DL conferma l'adeguamento all'obbligo al 31 marzo 2025 solo per le grandi imprese ma con sospensione per i primi 90 giorni, di sanzioni in caso di mancata sottoscrizione della polizza; per le medie imprese il termine è invece posticipato al 30 settembre 2025 mentre per le piccole e micro imprese e per le imprese del settore della pesca e dell'acqua coltura al 31 dicembre 2025. I criteri da prendere a riferimento per l'individuazione della categoria di appartenenza che inizialmente erano quelli previsti dalla direttiva delegata 2023/2775 sono stati modificati, durante l'iter di conversione con quelli previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE. Per le grandi imprese è invece rimasta la definizione fornita dalla direttiva delegata 2023/2775. In particolare, è considerata grande impresa quella che supera almeno due dei criteri dimensionali previsti nella definizione di media impresa ossia:

Occupati ≥ 250 (requisito previsto sia dalla raccomandazione 2003/361/CE che dalla Direttiva 2023/2775);

Fatturato > 50 milioni di euro (requisito previsto sia dalla raccomandazione 2003/361/CE che dalla Direttiva 2023/2775);

Totale di bilancio > 25 milioni di euro (requisito previsto esclusivamente dalla Direttiva 2023/2775);

Si riporta qui di seguito una tabella comparativa con i diversi criteri previsti dalle due normative:

Categoria	Raccomandazione 2003/361/CE	Direttiva delegata (UE) 2023/2775
Microimpresa	< 10 occupati - Fatturato o bilancio ≤ 2 mln €	< 10 occupati - Fatturato ≤ 900.000 € Bilancio ≤ 450.000 €
Piccola impresa	< 50 occupati - Fatturato o bilancio ≤ 10 mln €	< 50 occupati - Fatturato ≤ 10 mln € Bilancio ≤ 5 mln €
Media impresa	< 250 occupati - Fatturato ≤ 50 mln € - Bilancio ≤ 43 mln €	< 250 occupati - Fatturato ≤ 50 mln € Bilancio ≤ 25 mln €

2. Chi deve assicurarsi?

Sono tenute ad assicurarsi, come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/2023, “tutte le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti” (ad eccezione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.).

3. Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa, come bisogna comportarsi?

Come chiarito dall'art. 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024) pubblicata a dicembre 2024, in caso di beni - sia fabbricati che impianti e attrezzature - concessi in locazione, l'affittuario/ utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria.

N.B.: il decreto catastrofi convertito in legge ad aprile 2025 ha inoltre chiarito che nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest'ultimo sarà vincolato a utilizzare l'indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l'imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività a causa dell'evento catastrofale nei limiti del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Inoltre, l'imprenditore avrà privilegio rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e per le spese del contratto.

4. Entro quale termine le compagnie dovranno adeguare i propri prodotti assicurativi alla nuova normativa?

Per le imprese di assicurazione non è stato previsto alcun rinvio del termine per adeguare i testi delle polizze assicurative alle nuove disposizioni che pertanto rimane quello del 31 marzo 2025.

5. Tale termine vale anche per le polizze attualmente in vigore?

NO. Per le assicurazioni già in essere l'adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile.

Ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 24 febbraio 2025, l'adeguamento ai requisiti di legge potrà avvenire il 24 febbraio 2026.

6. Cosa accade alle imprese che non rispettano l'obbligo?

Le imprese inadempienti non hanno accesso ad alcune agevolazioni pubbliche.

Le agevolazioni a cui le imprese non avranno accesso se non presenteranno la polizza sono state specificate dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025, e sono le seguenti:

- Contratti di sviluppo
- Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale
- Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione
- Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative
- Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
- Mini contratti di sviluppo
- Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale
- Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
- Finanziamento di start-up
- Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.

Lo stesso Decreto specifica che il rispetto dell'obbligo deve sussistere e deve essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse, con tempistiche diverse in base alle dimensioni dell'impresa.

La disposizione si applica alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date:

- a) per le imprese di grandi dimensioni: dal 30 giugno 2025
- b) per le imprese di medie dimensioni: dal 2 ottobre 2025
- c) per le imprese di micro e piccola dimensione: dal 1° gennaio 2026.

EVENTI NATURALI DA ASSICURARE

7. Quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria?

I rischi da assicurare sono: alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.

8. Cosa si intende per alluvione, inondazione ed esondazione?

Nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.



9. Cosa si intende per sisma?

Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “**sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma**”.

10. Cosa si intende per frana?

Nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “**movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua**”.



11. Cosa NON rientra nella definizione di alluvione/inondazione/esondazione?

Non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “**la mareggiata, la marea, il maremoto, la penetrazione di acqua marina, la variazione della falda freatica, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)**”.

Inoltre, sono escluse “**la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo**”.



12. Cosa non rientra nella definizione di sisma?

Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi: “le eruzioni vulcaniche, il fenomeno del bradisismo, la subsidenza, le valanghe, le slavine, le alluvioni, le inondazioni, le esondazioni, gli allagamenti, le mareggiate, l’umidità, lo stillicidio, il trasudamento, l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre, è esclusa l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.

13. Cosa non rientra nella definizione di frana?

Non possono essere considerati “frana” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi: “il sisma, l’alluvione, l’inondazione e l’esondazione, le eruzioni vulcaniche, il bradisismo, la subsidenza, le valanghe e le slavine, il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra”. Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.

Sono sempre escluse nella polizza obbligatoria le spese di demolizione e sgombero.

BENI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA

14. Quali beni copre la polizza obbligatoria?

Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre “i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali” (articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1; 2; e 3; del Codice Civile).

Sono esclusi i beni immobili abusivi o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge.

LE MERCI NON RIENTRANO NEL PERIMETRO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO.



15. Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria

- **Per i fabbricati** l'importo massimo assicurabile (cosiddetta SOMMA ASSICURATA) è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia **l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione)**;
- **Per gli impianti, le attrezzature e i macchinari**, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);
- **Per i terreni**, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

Per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l'applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile. **Lo scoperto è la percentuale di danno che resta a carico dell'assicurato. Così, ad esempio, nel caso di un danno pari a 7.000 euro, l'impresa assicurata è chiamata a pagarne il 15%, ovvero 1.050 euro.**

Per le imprese con SOMMA ASSICURATA oltre 30 milioni di euro **la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.**

Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l'applicazione di ulteriori limiti: (a) per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il massimale di polizza (*) sarà pari alla somma assicurata; (b) per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata; (c) per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.

NB. Il decreto Catastrofali (n.39/2025) convertito in legge a fine aprile 2025 ha introdotto un'ulteriore esclusione dall'applicazione dei limiti contrattuali oltre a quella suindicata prevedendo che il limite contrattuale dello scoperto/franchigia non superiore al 15% del danno non si applica **alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che alla data di chiusura del bilancio, possiedono congiuntamente sia i requisiti di fatturato che il numero dei dipendenti come stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera o) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18** – ovvero fatturato superiore a 150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti.

In questo caso la definizione da prendere a riferimento ai fini dell'esclusione dello scoperto/franchigia non è né quella prevista dalla direttiva del 2023 né quella della direttiva del 2003 bensì la definizione "rafforzata" di cui al suddetto decreto ministeriale.

(*) Cosa si intende per massimale di polizza Il massimale di polizza è l'importo massimo, indicato nel contratto, che l'assicurazione può risarcire. Ad esempio, se il massimale è pari a 10.000 euro, l'assicurato che subisce un danno di 2.000 euro otterrà un indennizzo pari all'intero valore del danno. Se lo stesso assicurato subisce un danno di 15.000 euro, otterrà un risarcimento entro il tetto massimo stabilito a monte, in questo caso 10.000 euro, mentre i restanti 5.000 euro saranno a proprio carico.

DANNI COPERTI DALLA POLIZZA OBBLIGATORIA

16. Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?

La polizza obbligatoria copre **ESCLUSIVAMENTE** i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la business interruption).

17. Quali danni **NON** sono coperti dalla polizza obbligatoria?

Oltre ai danni indiretti, è espressamente esclusa la copertura per le seguenti tipologie di danno:

- (a) I danni che sono conseguenza diretta del **comportamento attivo** dell'uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- (b) I danni conseguenza diretta o indiretta di atti di **conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti**;
- (c) I danni relativi a **energia nucleare**, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

18. Ci si può proteggere anche da eventi o danni diversi da quelli previsti dalla polizza obbligatoria?

Le coperture obbligatorie sono quelle indicate nella Legge di Bilancio. Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption). Il consiglio, in questi casi, è che si può volontariamente integrare la polizza rivolgendosi al proprio assicuratore per trovare insieme la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

19. A chi possiamo rivolgerci se abbiamo ulteriori dubbi o richieste di approfondimento?

Per ulteriori approfondimenti, consigliamo di rivolgersi al proprio assicuratore. In alternativa, è possibile consultare le **FAQ** sul sito di ANIA o scrivere a: catnat@ania.it